

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1226/RE DEL 29 DICEMBRE 2022

Pratica n. 3470/RE del 29.12.2022

STRUTTURA PROPONENTE		Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso		
CODICE CRAM	DG.002.	Ob.Funz.: B01GEN	CIG: non necessario	CUP: non necessario

OGGETTO	Provvedimento del Comune di Roma Capitale di diniego dell'istanza Arisial di rimborso delle maggiori somme versate riguardo IMU per le annualità 2013-2014-2015-2016-2017. Autorizzazione alla proposizione, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, del ricorso nei confronti del Comune di Roma Capitale. Conferimento di incarico legale.
----------------	--

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI

SI

☐

NO

☒

ATTO CON IVA

COMMERCIALE

☐

ISTITUZIONALE

☐

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

DOCUMENTAZIONE

ESTENSORE (Paola Giansanti)		RESPONSABILE P.O. (avv. Annarita Aracri)		DIRIGENTE DI AREA A.I. (avv. Maria Raffaella bellantone)			
Firmato: Paola Giansanti							
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (avv. Annarita Aracri)							
CONTROLLO FISCALE							
ISTRUTTORE				A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			
CONTROLLO CONTABILE							
A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
ISTRUTTORE (nome e cognome)			P.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE (Dott.ssa Sandra Cossa)		DIRIGENTE DI AREA (Dott.ssa Elisabetta Caldani)		

PUBBLICAZIONE

PUBBLICAZIONE N° 1226/RE

DELL'ALBO DELL'AGENZIA

DATA, lì 29/12/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1226/RE DEL 29 DICEMBRE 2022

OGGETTO: Provvedimento del Comune di Roma Capitale di diniego dell'istanza Arsial di rimborso delle maggiori somme versate riguardo IMU per le annualità 2013-2014-2015-2016-2017. Autorizzazione alla proposizione, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, del ricorso nei confronti del Comune di Roma Capitale. Conferimento di incarico legale.

IL DIRIGENTE DELL'AREA A.I.

VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. Antonio Rosati;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, con il quale l'Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario Dott. Antonio Rosati;

PRESO ATTO delle dimissioni presentate dal Dott. Mauro Uniformi in data 13 Maggio 2021;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00120 del 07 Giugno 2021, con il quale il Dott. Enrico Dellapietà, è stato nominato Componente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), in sostituzione del dott. Mauro Uniformi, dimissionario;

VISTO il verbale del 30/06/2022, con il quale il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia ha preso atto che con nota prot. 6799 del 16/06/2022, la d.ssa Angela Galasso ha rassegnato le proprie dimissioni e che dette dimissioni sono state regolarmente trasmesse agli organi regionali competenti, per gli adempimenti conseguenti;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 luglio 2022, n. 73/RE, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale facenti funzioni di ARSIAL l'Avv. Maria Raffaella Bellantone;

PRESO ATTO della nota con la quale il Presidente del CdA, Ing. Mario Ciarla, ha rassegnato, a far data 13 Dicembre 2022, le dimissioni dall'incarico;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale f.f. 19 Luglio 2022, n. 584/RE, con la quale il Direttore Generale f.f. ha avvocato a sé la titolarità dell'incarico "Ad Interim" delle funzioni dirigenziali dell'Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso

PRESO ATTO che con Determinazione del Direttore Generale f.f. n. 584/2022, è stato confermato quanto disposto con la Determinazione del Direttore Generale 29 Settembre 2016, n. 480, e successive determinazioni nn. 572-589-815/2019, n.

4-179/2021, n. 584-RE/2022, n. 640-RE/2022 e n. 703-RE/2022 relative al conferimento della delega ai dirigenti dell'Agenzia per l'adozione di atti di gestione, relativamente ad "assunzione impegni di spesa di importo non superiore a 15.000,00.= euro", o ad "assunzione di impegni di spesa per l'affidamento, esclusivamente mediante mercato elettronico, e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro", oltre che per l'emanazione di provvedimenti a rilevanza esterna, attuativi degli atti di pianificazione assunti dall'Organo di Amministrazione, denominati "determinazioni dirigenziali";

VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2021, n. 21, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2022-2024, nonché il bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2022-2024, approvato da ARSIAL con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44/RE del 15 Dicembre 2021, avente ad oggetto: "Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTA la Deliberazione del CdA 31 Gennaio 2022, n. 1/RE, con la quale è stata disposta "l'approvazione dei dati di preconsuntivo 2021. Aggiornamento del risultato presunto di amministrazione ai sensi del D.lgs. 118/2011, all. 4/2, punto 9.2 - Bilancio 2022/2024";

VISTE le Deliberazioni del CdA 24 Marzo 2022, n. 27/RE, e 06 Maggio 2022, n. 45/RE, con le quali sono stati approvati, ai sensi dell'art. n. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, rispettivamente il "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2021 e dei residui perenti ", e la "Integrazione al Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2021 e dei residui perenti ex art. 3, comma 4 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.";

VISTA la Deliberazione del CdA 28 Marzo 2022, n. 30/RE con la quale è stata apportata, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell'art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, la variazione n. 1 al "Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTA la Deliberazione del CdA 30 Maggio 2022, n. 56/RE, con la quale è stato approvato, il "Rendiconto di gestione per l'annualità 2021;

VISTA la Deliberazione del CdA 16 Settembre 2022, n. 104/RE con la quale è stata adottata la variazione n. 3 - Bilancio di previsione 2022-2024 - Assestamento generale di bilancio - Verifica salvaguardia equilibri di bilancio 2022-2024";

DATO ATTO che il suddetto assestamento è stato approvato dalla Regione Lazio con L.R. n. 19 del 23 Novembre 2022;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO delle nuove normative di legge (D.M. n. 132/2020) con le quali è stato stabilito che le Regioni e gli Enti locali rifiutano le fatture elettroniche se "non contengono in maniera corretta numero e data dell'atto amministrativo d'impegno di spesa;

NON ACQUISITI dall'ANAC il codice CIG dal Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica il CUP in quanto non si tratta di materia di investimento pubblico;

VISTO il provvedimento n. prot. 579576 del 30/11/2022 (ricevuto da Arsial in data 30/11/2022 prot. n. 11837/2022) del Comune di Roma Capitale di diniego al rimborso richiesto con istanza Arsial avente protocollo n. QB/1075445 del 20/12/2018, tesa ad ottenere il rimborso delle maggiori somme versate riguardo IMU per l'annualità 2013- 2014-2015-2016-2017;

PREMESSO che Arsial presentava istanza di rimborso per gli anni d'imposta 2013/2014/2015/2016 e 2017, sostenendo di aver versato indebitamente l'imposta per l'unità immobiliare identificata catastalmente al foglio 581 - particella 124 subalterno 502 in quanto tale unità sarebbe stata *"utilizzata per attività istituzionale"*.

ATTESO che con il sopracitato provvedimento di diniego il Comune di Roma Capitale eccepiva quanto segue:

- che l'Agenzia *"è proprietaria di un articolato patrimonio immobiliare del quale l'istanza non risulta correttamente corredata mancando per ciascuna unità la specifica dei subalterni. Inoltre, come richiesto da Roma Capitale, ogni istanza di rimborso, deve essere corredata della consistenza specifica del patrimonio posseduto nella sua sistematica composizione, comprensiva degli atti di locazione e registrazione che negli anni si sono succeduti, delle proroghe degli stessi e degli eventuali decreti riguardanti l'asset"*,
- che *"l'istanza è risultata carente anche della specifica riguardante i terreni e le aree edificabili e in caso di queste ultime, dell'esposizione dei relativi criteri di valutazione applicati per effettuare il calcolo dell'imposta. Fermo quanto sopra esposto, per entrare nel merito della questione sollevata dall' Agenzia, si specifica che, in tema di esenzione IMU, l'art. 9 d.lgs. 23 del 19/03/2011, richiamante l'art. 7 co. 1 d. lgs. 504/92 dispone dell'esenzione degli immobili posseduti dallo Stato, nonché degli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi tra detti enti, ove non soppressi, dagli enti di servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali: da ciò si deduce che le Agenzie non rientrano nel novero"*,
- che *"qualora l'ARSIAL avesse inteso presentare istanza di rimborso nella qualità di ente non commerciale si specifica, allora, che risulterebbe necessario il riscontro della ricorrenza di un requisito soggettivo e di un requisito oggettivo. Con particolare riferimento a quest'ultimo si fa presente che l'attività che il contribuente afferma di svolgere, rappresentata nell'art. 2 della legge istitutiva dell'Agenzia, non appare riconducibile alle attività espressamente previste dall'art. 7 co. 1 lett. i del d.lgs. 504/92, che in quanto norma agevolativa di carattere tributario, non è suscettibile di interpretazione analogica"*;

CONSIDERATO che è intenzione dell'Agenzia di proporre ricorso avverso quanto sostenuto nelle sopracitate motivazioni del provvedimento di diniego in argomento con contestuale impugnazione innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma;

RITENUTO di poter autorizzare, pertanto, l'attivazione, da parte di ARSIAL, del giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, avverso il sopra citato provvedimento del Comune di Roma Capitale di diniego dell'istanza Arsial di rimborso delle maggiori somme versate riguardo IMU per le annualità 2013-

2014-2015-2016-2017, n. prot. 579576 del 30/11/2022 (ricevuto da Arsial in data 30/11/2022 prot. n. 11837/2022), con conferimento di incarico di assistenza e difesa di Arsial all' avv. Giuseppe Lepore del Foro di Roma dello Studio Legale Lepore, in quanto si è già occupato della questione di cui trattasi, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Arsial, adottato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 57 del 24.12.2015 e modificato con deliberazione del CdA n. 3 del 25.10.2018, che disciplina i criteri di scelta del legale esterno;

RITENUTO, altresì, di non poter provvedere ad impegnare alcun importo a titolo di corrispettivo in favore del sopracitato legale in quanto, giusta comunicazione del Dirigente dell'Area Contabilità e Bilancio e sino a nuova comunicazione, non è possibile procedere ad alcun impegno di spesa;

PRESO ATTO che il valore della controversia è pari ad € 326.832,69, come risulta dall'istanza n. QB/1075445 del 20/12/2018, e che le competenze a saldo del legale incaricato per la controversia saranno calcolate con la decurtazione del 40% dell'importo dello scaglione, così come previsto dal Regolamento per l'affidamento di incarichi ad avvocati esterni di ARSIAL;

CONSIDERATO che il Dirigente dell'Area proponente ha individuato, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, quale responsabile unico del procedimento l'avv. Annarita Aracri;

SU PROPOSTA dell'Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso;

DETERMINA

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI AUTORIZZARE l'attivazione, da parte di ARSIAL, del giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma avverso il provvedimento del Comune di Roma Capitale di diniego dell'istanza di Arsial di rimborso delle maggiori somme versate riguardo IMU per le annualità 2013-2014-2015-2016-2017, n. prot. 579576 del 30/11/2022 (ricevuto da Arsial in data 30/11/2022 prot. n. 11837/2022) con conferimento di incarico di assistenza e difesa di Arsial all' avv. Giuseppe Lepore dello Studio legale Lepore in quanto si è già occupato della questione di cui trattasi, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Arsial, adottato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 57 del 24.12.2015 e modificato con deliberazione del CdA n. 3 del 25.10.2018, che disciplina i criteri di scelta del legale esterno.

DI PROVVEDERE, a cura della proponente Struttura, con successivo provvedimento all'impegno di spesa a saldo in favore del sopracitato Legale a titolo di competenze per assistenza e difesa legale nel procedimento in argomento.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
d.lgs. 33/2013	23				X			X